

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2001

che stabilisce i quantitativi disponibili nel secondo semestre del 2001 relativo ai titoli d'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, del 9 novembre 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, se il quantitativo globale oggetto delle domande di titolo d'importazione è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione determina il quantitativo restante, che si aggiunge a quello

disponibile nel periodo successivo dello stesso anno civile. È pertanto opportuno determinare il quantitativo disponibile nel secondo semestre del 2001 per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso dei primi dieci giorni del mese di luglio 2001 possono essere presentate domande di titoli d'importazione per i quantitativi seguenti:

- 1 000 t per i prodotti del codice NC 0402, contingente n. 09.4026,
- 1 000 t per i prodotti del codice NC 0406, contingente n. 09.4027.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 299 del 10.11.1998, pag. 7.